ASSEMBLEA DELLE REGIONI D'EUROPA

DICHIARAZIONE SUL REGIONALISMO IN EUROPA

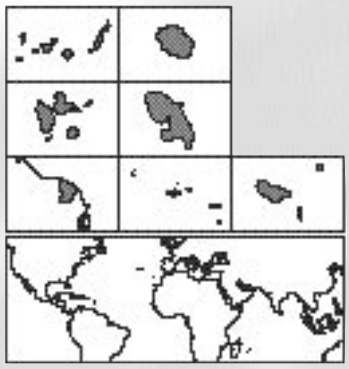

Regioni d'oltre mare

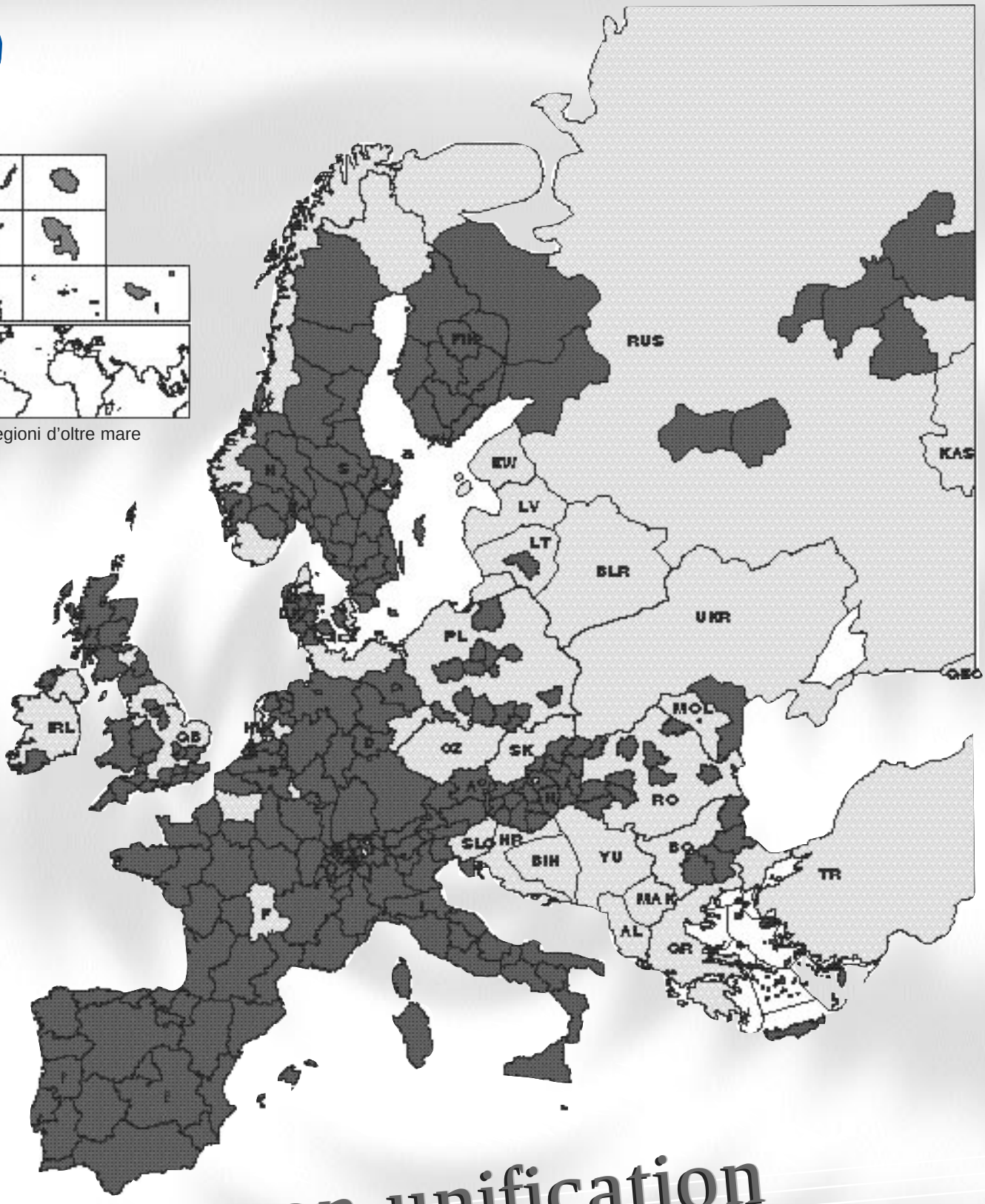

European unification

Reconhecimento do region

Subsidiarietat

Proximité

Prefazione

L'Assemblea delle Regioni d'Europa opera a favore del riconoscimento del regionalismo all'interno dell'Unione europea e, al contempo, al di fuori di quest'ultima. In un momento in cui si riflette, in Europa, sulla questione del rafforzamento dell'Unione europea, l'interesse per il ruolo delle Regioni nel processo di unificazione si accresce. La ripartizione delle responsabilità e la cooperazione sotto forma di partenariati tra i diversi livelli politici sono quindi all'ordine del giorno poiché la sussidiarietà costituisce il principio di base che definisce il ruolo di ognuno. All'interno dell'Unione europea, ma anche al di fuori, il movimento a favore del regionalismo è potente ed alimentato dalla convinzione secondo la quale le competenze dell'Unione europea, degli Stati (membri) e delle Regioni sono complementari.

Le Regioni, le comunità autonome e gli Stati federali sono innanzi tutto fautori di democrazia, appoggiano la diversità culturale in Europa, sono partner importanti dello sviluppo socio-economico. Per tale ragione essi devono poter continuare ad assumere le loro responsabilità negli ambiti di gestione nei quali godono di vantaggi legati alla competitività, in particolare nell'ambito economico (politica dell'occupazione), culturale, ambientale, nell'ambito dell'assetto territoriale, della ricerca scientifica, ecc.

La Dichiarazione sul regionalismo, documento approvato dall'Assemblea delle Regioni d'Europa, costituisce un filo conduttore per le Regioni in via di espansione e un rafforzamento delle loro competenze. Questo documento enuncia delle norme e dei criteri, un insieme di punti chiave e di tappe. Non si tratta di una carta che fissa delle norme di base a misura regionale. L'ampia diversità delle Regioni dell'ARE fornisce un ventaglio di modelli e strutture di sviluppo regionale. La Dichiarazione sul regionalismo definisce il quadro nel quale le Regioni membre dell'ARE si sviluppano. Insieme, le Regioni si schierano con l'obiettivo dell'ARE, quello di un rafforzamento dello sviluppo regionale.

Con la presente Dichiarazione, l'ARE auspica indicare gli obiettivi attraverso i quali opera con i suoi membri. Questi ultimi possono arricchire e rafforzare l'ARE. Per tale ragione la Dichiarazione deve essere diffusa, proposta e discussa, sia in seno all'ARE che all'esterno. In qualità di Presidenti, attuale e uscente, dell'ARE intendiamo quindi continuare a diffondere il regionalismo in Europa affinché le Regioni possano assumere maggiori responsabilità in seno ad un'Europa maggiormente vicina ai cittadini.

Jordi Pujol i Soley

Presidente dell'Assemblea
delle Regioni d'Europa (1992/1996)
Presidente della *Generalitat de Catalunya*

Luc Van den Brande

Presidente dell'Assemblea
delle Regioni d'Europa
Ministro-Presidente delle Fiandre

alismo

du citoyen

Respeto della diversidad

АВТОНОМИЯ

Demokrazia

Föderale Ordnung

Decentralisering

Preambolo

L'Assemblea delle Regioni d'Europa (ARE), riunitasi a Basilea il 4 dicembre 1996:

1. Tenuto conto che l'ARE rappresenta circa 300 Regioni europee di diverse dimensioni e strutture amministrative e politiche e una popolazione globale di circa 400 milioni,

2. Tenuto conto che queste Regioni hanno degli Statuti differenti, funzione della storia, della cultura e dei principi costituzionali che caratterizzano l'organizzazione territoriale di ciascuno Stato. E' nel rigoroso rispetto di tale diversità che la presente Dichiarazione comune traduce le aspirazioni delle Regioni a nuovi progressi nell'ambito della regionalizzazione, nel contesto del quadro istituzionale del loro Paese, che si tratti di una struttura federale, di autonomia o di potere politico decentralizzato. La presente Dichiarazione non dovrà essere considerata un testo vincolante per le Regioni, qualunque sia il loro sistema istituzionale,

3. Tenuto conto che le Regioni costituiscono un elemento essenziale e insostituibile della costruzione europea e del processo d'integrazione europea,

4. Cosciente del fatto che le Regioni hanno delle origini e delle funzioni diverse, nel senso che alcune raggruppano da molto tempo delle comunità, delle etnie e delle nazioni ben distinte, mentre altre sono state create in qualità di distretti amministrativi che esercitano dei poteri assegnati loro dallo Stato,

5. Tenuto conto dell'importanza in Europa del processo d'integrazione e di regionalizzazione,

6. Constatando il fatto che attraverso i legami storici, linguistici, culturali, sociali, economici e geografici i diversi popoli si identificano sempre più alla loro Regione, la cui molteplicità costituisce una ricchezza inestinguibile,

7. Convinta del fatto che gli Stati aventi delle solide strutture politiche regionali e quindi delle competenze legislative e delle finanze proprie, sono in grado di risolvere in modo ottimale i problemi economici e sociali che vengono a crearsi,

8. Tenuto conto altresí che la realtà regionale giustifica la partecipazione delle Regioni in seno alle istituzioni statali e il loro impegno a livello internazionale,

9. Consapevoli del fatto che, all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale, le Regioni costituiscono un elemento indispensabile della democrazia, della decentralizzazione e dell'autodeterminazione che permette alle loro popolazioni di identificarsi ad una collettività offrendo loro delle opportunità di partecipazione alla vita pubblica,

10. Cosciente del fatto che le Regioni e le loro popolazioni dispongono di molteplici possibilità di cooperazione a livello politico, economico e culturale, fatto dal quale esse possono trarre beneficio,

11. Constatando l'immenso potenziale di cooperazione politica, sociale, economica e culturale esistente all'interno delle Regioni europee cosi' come l'importanza di questa cooperazione interregionale a livello nazionale, transfrontaliero e internazionale per la costruzione di un'Europa unita, solidale le cui azioni sono meglio conosciute e comprese dai cittadini,

12. Tenuto conto del fatto che la partecipazione delle Regioni al processo decisionale in seno alle Istituzioni europee, sulla base del principio di sussidiarietà, favorisce una maggior trasparenza degli interventi dell'Unione europea per i cittadini,

13. Tenuto conto dell'interesse rappresentato dalla bozza della "Carta Europea dell'Autonomia Regionale" del Consiglio d'Europa (1996) e dalla "Carta Comunitaria della regionalizzazione" del Parlamento europeo (1988),

14. Convinta dell'importanza della presente Dichiarazione che traduce una volontà politica e delle aspirazioni che le Regioni desiderano promuovere in Europa nel rispetto della pluralità delle singole realtà, fatto che necessita diverse soluzioni:

ha adottato la seguente Dichiarazione:

articolo 1 – Definizione e concetto di Regione

1. La Regione è l'Ente Pubblico territoriale di livello immediatamente inferiore a quello dello Stato, dotato di autogoverno politico.

2. La Regione ha il suo riconoscimento nella Costituzione e nella legge che garantisce l'autonomia della Regione, la sua identità, le sue competenze e la sua forma organizzativa.

3. La Regione è dotata di una propria Costituzione, di uno statuto d'autonomia o di una legge facente parte dell'ordinamento giuridico statale al più alto livello, elementi che stabiliscono almeno la sua organizzazione e le sue competenze. La modifica dello statuto della Regione non può avvenire senza la sua partecipazione. All'interno di uno stesso Stato, le Regioni possono avere statuti diversi in funzione delle loro caratteristiche storiche, politiche, sociali o culturali.

4. La Regione esprime una propria identità politica, in grado di configurarsi politicamente in molti modi, in quanto spetta alla volontà democratica di ogni Regione di adottare l'organizzazione che più ritiene opportuna. Le Regioni dotano la loro amministrazione di un personale e di un patrimonio propri. Le Regioni adottano i propri emblemi rappresentativi.

articolo 2 – Organizzazione istituzionale delle Regioni

1. Le Regioni sono dotate di personalità giuridica a pieno titolo.

2. La struttura di base della Regione è costituita da un organo rappresentativo e da un organo esecutivo. La Regione prende autonomamente tutte le decisioni riguardanti l'organizzazione del suo funzionamento.

3. I membri dell'assemblea rappresentativa vengono eletti mediante suffragio universale, libero, diretto e segreto. L'assemblea puo' essere dotata di poteri legislativi entro i limiti fissati dalla legislazione nazionale.

4. L'organo esecutivo è politicamente responsabile di fronte a quello rappresentativo alle condizioni e secondo le modalità previste dal diritto interno.

5. I membri che compongono l'assemblea rappresentativa o l'organo esecutivo non possono essere oggetto di misure di controllo da parte del potere centrale in grado di pregiudicare il libero esercizio delle funzioni loro affidate.

articolo 3 – Competenze

1. La ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni è disciplinata dalla Costituzione o dalle leggi in conformità dei principi di decentralizzazione politica e di sussidiarietà. In virtù di questi principi le funzioni devono essere esercitate al livello più vicino possibile ai cittadini.
(Vedere allegato).

2. L'applicazione della legislazione statale, sia direttamente che per delega, deve essere, come regola generale, responsabilità della Regione.

3. Le Regioni devono essere responsabili di tutte le funzioni aventi dimensione eminentemente regionale.

4. Se lo Stato dispone di un'amministrazione decentralizzata a livello regionale, al fine di evitare inutili ripetizioni, trasferirà agli organi regionali il personale e i relativi mezzi finanziari.

5. Le Regioni esercitano le competenze loro individualmente attribuite. Le Regioni si accordano, all'interno di un medesimo Stato, al fine di armonizzare - laddove fosse necessario - le azioni portate avanti dalle stesse nel quadro delle loro specifiche competenze. Esse stabiliscono le norme e le procedure di concertazione da realizzare in tale contesto.

6. Le decisioni o le misure statali riguardanti le competenze o gli interessi regionali non possono essere adottate senza l'accordo preventivo delle Regioni interessate, in particolare le misure aventi un'incidenza sulla loro situazione finanziaria o su quella degli altri poteri locali o le decisioni che modificano la portata delle competenze legislative delle Regioni, qualora esse ne fossero dotate.

Allegato relativo all'articolo 3 del paragrapho 1

Esempi relativi alle competenze esistenti in seno alle Regioni:

- politica economica regionale,
- assetto territoriale, politica in materia edile e abitativa,
- infrastrutture delle telecomunicazioni e dei trasporti,
- energia e ambiente,
- agricoltura e pesca,
- istruzione a tutti i livelli, università e ricerca,
- cultura e mass media,
- pubblica sanità,
- turismo, tempo libero e sport,
- polizia e pubblica sicurezza.

articolo 4 Finanziamento delle Regioni

1. Le Regioni dispongono di un'autonomia finanziaria e di risorse proprie al fine di esercitare pienamente le loro competenze. In particolare, nel quadro della gestione delle dette risorse, le Regioni dovranno rispettare i seguenti principi: risparmio, efficacia, utilizzo ottimale dei mezzi, servizio ai cittadini e trasparenza delle decisioni relative al bilancio.

2. Gli elementi fondamentali della gestione finanziaria in materia di finanze pubbliche e di ripartizione degli introiti, nonché le disposizioni statali relative alla gestione finanziaria delle Regioni, devono essere disciplinati dalla Costituzione o dalla legge. Le Regioni esercitano inoltre un'influenza decisiva sull'evoluzione della legislazione statale in ambito finanziario.

Ripartizione delle competenze

Regionale bevoegdheid

articolo 5 Le risorse finanziarie delle Regioni

1. Le risorse finanziarie delle Regioni consistono principalmente nelle imposte versate globalmente o parzialmente dallo Stato e nelle imposte proprie alle Regioni.

2. Le Regioni ricevono gli introiti necessari per lo svolgimento delle loro funzioni. A tal fine esse hanno diritto ad una percentuale adeguata delle imposte riscosse dallo Stato. I loro introiti devono essere sufficienti e concentrati in maniera uniforme su di una piccola quantità di fonti fiscali importanti al fine di facilitare la gestione delle Regioni e assicurare una politica economica improntata sullo sviluppo durevole.

3. Secondo la legislazione nazionale, le Regioni dispongono di un proprio diritto alla riscossione delle imposte e alla determinazione delle fonti fiscali. A tal fine esse possono fissare i criteri per la determinazione delle imposte, tasse e diritti regionali. Se la legislazione lo permette, possono decidere di aumentare le aliquote delle imposte statali.

4. Se una fonte fiscale è divisa in varie entità territoriali (imposta comune), la percentuale e il metodo di distribuzione devono essere determinati per legge. Gli stanziamenti finanziari generali dello Stato hanno priorità su quelli speciali che devono essere disciplinati unicamente dai criteri previsti dalla legge.

5. Nella misura in cui la riscossione delle imposte non sia di competenza delle Regioni, queste devono partecipare alla composizione degli organismi nonché all'elaborazione della procedura fiscale. Ciò si applica anche per quanto concerne la composizione e la procedura dei tribunali competenti.

6. Entro i limiti stabiliti dalla legge, le Regioni possono contrarre dei mutui al fine di finanziare i propri investimenti. I limiti di questi mutui e il controllo della loro conformità alla legge sono stabiliti dalla legge.

articolo 6 Compensazione finanziaria interregionale

1. Il principio di solidarietà richiede un sistema di compensazione finanziaria interno a livello statale. Gli obiettivi e le procedure di compensazione finanziaria dovranno essere stabiliti dalla Costituzione o dalla legge. Per tale ragione si dovrà tener conto delle diverse spese sostenute dalle Regioni sulla base di criteri di distribuzione obiettivi. Tuttavia, la compensazione finanziaria non dovrà pregiudicare l'interesse di una gestione moderata delle fonti fiscali da parte delle Regioni con obbligo di compensazione finanziaria. Per la determinazione della compensazione si dovranno prendere in considerazione anche le necessità delle entità territoriali municipali. La compensazione finanziaria si realizzerà mediante trasferimento dallo Stato alle Regioni e tra le stesse Regioni.

2. Il principio di solidarietà deve manifestarsi anche in seno all'Unione Europea per tentare di colmare gli squilibri interregionali e al fine di raggiungere l'obiettivo della coesione economica e sociale in Europa. I Fondi Strutturali dell'Unione europea costituiranno uno degli strumenti da utilizzare in tal senso.

Effektiv ressursbruk

articolo 7 Partecipazione agli organi centrali dello Stato

1. Le Regioni partecipano in modo adeguato agli organi legislativi dello Stato.

2. Lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, stabilisce i meccanismi di coordinamento e di partecipazione delle istituzioni regionali nell'ambito dei processi decisionali statali nel caso in cui le decisioni abbiano a che fare con le competenze regionali.

3. Le Regioni devono partecipare alla nomina degli organi giurisdizionali preposti alla soluzione dei conflitti di competenza tra lo Stato e le Regioni. Tali conflitti vengono risolti attraverso delle procedure risolutive arbitrali o giurisdizionali.

articolo 8 Lo Stato e le Regioni

1. I rapporti tra Stato e Regioni e tra queste ultime rispondono ai principi di mutuo rispetto, di cooperazione e di solidarietà. Le Regioni e lo Stato promuovono la cooperazione reciproca e si astengono dall'adottare misure che possano pregiudicare o limitare l'esercizio delle competenze degli altri livelli.

2. Il controllo dello Stato sulle Regioni, ove esso esista, è previsto dalla Costituzione o, in mancanza di questa, dalla normativa esistente.

3. Le Regioni possono concludere dei trattati e delle convenzioni con altre Regioni appartenenti allo stesso Stato.

4. In generale, l'esercizio delle competenze amministrative deve spettare alle Regioni e solo eccezionalemente allo Stato.

Kölcsönös lojalitás

Cooperarea mutuale

Solidarność

Сүдсидіарност

Transgranična suradnja

articolo 9 – Le Regioni e gli Enti locali

1. Nell'esercizio dei loro poteri, le Regioni e gli Enti locali cooperano in uno spirito di mutua fiducia e sulla base del principio di sussidiarietà. Le Regioni e gli Enti locali adottano tutte le misure opportune al fine di favorire la cooperazione reciproca tenendo conto del controllo che le Regioni esercitano eventualmente sugli Enti locali.

2. Gli Enti locali vengono consultati in merito a qualsiasi misura regionale avente un'incidenza sulla loro sfera di competenza o nell'ambito dei loro interessi specifici. In concreto, queste misure comprendono tutte quelle che mettono in causa il ruolo finanziario proprio ai poteri locali.

articolo 10 – La Regione e le relazioni internazionali

1. Le Regioni devono poter agire a livello internazionale. Le Regioni possono concludere dei trattati, degli accordi o dei protocolli d'intesa internazionali condizionati all'approvazione del loro governo centrale se richiesta dalla legislazione statale.

2. Le Regioni promuovono la cooperazione reciproca, a livello bilaterale o multilaterale, sia all'interno dello Stato che al di là delle sue frontiere al fine di realizzare dei progetti comuni.

3. Le Regioni hanno il diritto di istituire rappresentanze proprie, sia individualmente che con altre Regioni all'interno di paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali competenti.

4. Nel rispetto delle normative citate nel paragrafo 1 dell'articolo 10, le Regioni prendono parte alle attività internazionali del proprio Stato in conformità delle disposizioni giuridiche previste a tal fine laddove tali azioni riguardano le loro competenze o i loro interessi essenziali.

5. Prima di concludere un trattato internazionale che influisce sugli interessi essenziali delle Regioni, queste devono essere consultate dallo Stato. Se lo Stato intende concludere dei trattati internazionali che interessano le competenze delle Regioni, queste devono partecipare insieme allo Stato alla conclusione del detto trattato. I dettagli relativi alla suddetta partecipazione sono disciplinati dalle procedure interne esistenti tra Stato e Regioni. L'applicazione di un trattato è regolata dalla ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni.

articolo 11 – Le Regioni e la cooperazione transfrontaliera

1. Le Regioni frontaliere, nel rispetto degli ordinamenti giuridici statali e del diritto internazionale, incoraggiano la cooperazione transfrontaliera.

2. Le Regioni, tenuto conto delle legislazioni nazionali e degli impegni internazionali degli Stati, possono stipulare degli accordi transfrontalieri per lo sviluppo della detta cooperazione nell'ambito delle loro competenze.

3. Le Regioni possono costituire, nell'ambito giuridico proprio a ciascun Stato, degli organismi comuni di tipo deliberativo o esecutivo.

4. Gli atti dei detti organismi dovranno essere sottoposti alle procedure dei tribunali competenti come se si trattasse di atti di un organo regionale.

articolo 12 – Le Regioni e l'Unione europea

1. L'Unione europea riconosce le Regioni dell'Unione e le associazioni a carattere regionale quali soggetti attivi delle loro politiche. Essa è dotata di un organo a composizione regionale che partecipa ai processi decisionali che interessano le competenze o gli interessi regionali. I membri di questo organo vengono proposti dalle Regioni.

2. Le Regioni possono istituire degli uffici di rappresentanza presso le Istituzioni dell'Unione europea. Tali uffici di rappresentanza possono essere istituiti da più Regioni. L'Unione europea riconosce loro uno statuto proprio così come gli Stati all'interno dei quali essi verranno istituiti.

3. Nell'ambito delle loro competenze e laddove subentrassero i loro interessi, le Regioni devono partecipare alle prese di posizione dello Stato nei confronti delle istanze comunitarie.

4. Se la competenza riguarda esclusivamente la Regione o se influisce in modo particolare sui suoi interessi, lo Stato non può discostarsi dalla posizione stabilita dalla Regione, fatta eccezione per il caso in cui il diritto interno lo esiga per motivi d'integrazione. Lo Stato è tenuto a motivare la divergenza dal parere regionale. In questo caso le Regioni hanno anche diritto a partecipare ai processi decisionali che si svolgono in seno agli organi comunitari, in particolare nominando un rappresentante che faccia parte della delegazione nazionale.

5. Le Regioni applicano la normativa comunitaria nell'ambito delle loro competenze.

6. Le Regioni gestiscono gli stanziamenti dei fondi comunitari che rientrano nelle loro competenze. In questi casi, le relazioni tra l'Unione europea e le Regioni non necessitano dell'intermediazione dello Stato.

7. Le Regioni possono concludere delle convenzioni destinate a favorire l'applicazione delle politiche comunitarie. Il controllo dell'esecuzione della normativa comunitaria da parte delle Regioni è di tipo giurisdizionale. Lo Stato e le Regioni si comunicano reciprocamente le misure adottate per l'applicazione delle norme e dei programmi comunitari.

8. Le Regioni hanno diritto ad adire la Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso in cui un intervento amministrativo degli organi comunitari pregiudichi le loro competenze o leda i loro interessi.

9. La legge elettorale che stabilisce le regole relative alle elezioni in seno al Parlamento europeo terrà conto della circoscrizione regionale all'interno degli Stati che dispongono di strutture politiche o amministrative decentralizzate.

10. Devono pertanto essere fissati dei meccanismi di contatto tra il Parlamento europeo e i parlamenti regionali in qualità di istituzioni che rappresentano direttamente la volontà popolare dei cittadini.

Regionalismin vahvistaminen

трансфер на пълномощия

Tläkl

ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Politisk och social stabilitet

articolo 13 Conclusioni

1. L'Assemblea delle Regioni d'Europa (ARE) adotta la presente Dichiarazione a carattere politico al fine di promuovere e rafforzare il regionalismo in Europa. Tenuto conto della grande diversità delle aspirazioni e delle realtà esistenti all'interno delle Regioni membre dell'ARE, il detto documento, la cui applicazione non è vincolante, servirà ad alcune Regioni da guida poiché stabilisce delle norme di base e degli obiettivi per il regionalismo.

2. L'ARE e i suoi membri intervengono presso i governi statali, gli organi dell'Unione europea e le altre istanze europee per la realizzazione degli obiettivi descritti nel presente documento.

3. Allo stesso modo, la Dichiarazione mette in evidenza il fatto che la Regione è un'ottima forma di organizzazione che permette di risolvere i problemi regionali in modo soddisfacente ed autonomo. Gli Stati europei devono impegnarsi a sviluppare quanto più possibile il trasferimento delle competenze a favore delle Regioni cosí come quello dei mezzi finanziari destinati ad assumerle, introducendo le modifiche necessarie all'interno della legislazione internazionale.

4. Essi promuovono inoltre la cooperazione interregionale europea a tutti i livelli e offrono la propria assistenza nel quadro della regionalizzazione degli Stati attualmente centralizzati o riformando, se necessario, il diritto costituzionale al fine di rendere possibile la creazione di strutture regionali adeguate.

5. Il rafforzamento e l'approfondimento del regionalismo si appoggiano alla cooperazione transfrontaliera. Lo sviluppo di un'identità regionale basata sulla cooperazione transfrontaliera favorisce la stabilità politica e sociale.

6. La costituzione del Comitato delle Regioni in seno all'Unione europea e del Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa in seno al Consiglio d'Europa rappresenta un passo importante per il regionalismo in Europa. L'obiettivo a lungo termine del regionalismo dovrebbe essere il conseguimento di una Europa delle Regioni come terzo livello, cosa che porterebbe il Comitato delle Regioni ad assumere la forma di un vera e propria Assemblea regionale.

7. L'ARE e i suoi membri sostengono le associazioni degli Enti locali. Tuttavia, il suo principale obiettivo è lo sviluppo di una vera e propria identità regionale.

8. L'ARE segue i progressi realizzati in ciascuno Stato europeo per il raggiungimento degli obiettivi della sua Dichiarazione.

Seules les versions française, anglaise, allemande, espagnole et italienne de ce document font foi. L'Assemblée des Régions d'Europe remercie les régions membres qui ont assuré elles-mêmes les traductions de cette Déclaration dans les autres langues.

Only the French, English, German, Spanish and Italian versions are authentic. The Assembly of European Regions would like to thank the member regions which translated the Declaration themselves into the other languages.

Nur die französische, englische, deutsche, spanische und italienische Fassung sind maßgeblich. Die Versammlung der Regionen Europas bedankt sich bei allen Mitgliedsregionen, die selbst für die Übersetzung der Erklärung in die anderen Sprachen Sorge getragen haben.

Unicamente dan fe las versiones en francés, inglés, alemán, español e italiano. La Asamblea de las Regiones de Europa expresa su agradecimiento a las Regiones miembros que han efectuado las traducciones de la presente Declaración en los otros idiomas.

Soltanto la versione francese, inglese, tedesca, spagnola e italiana fanno fede. L'Assemblea delle Regioni d'Europa ringrazia le Regioni membre che hanno reso possibile la traduzione di questo documento nelle altre lingue.

Assemblée des Régions d'Europe
Assembly of European Regions
Versammlung der Regionen Europas
Asamblea de las Regiones de Europa
Assemblea delle Regioni d'Europa

Secrétariat Général
Immeuble Europe
20, Place des Halles
F-67054 Strasbourg Cedex (France)
: (+33) 3 88 22 07 07
: (+33) 3 88 75 67 19
e-mail : aerpress@sdv.fr